

ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO,
BOSCHIVI/FORESTALI, LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE

DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI AD ARCO
CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

*Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
e con le Circolari Covip n. 888 del 8 febbraio 2018 e n.4.209 del 17 settembre 2020*

FINALITA'

La finalità della RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

La RITA trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla data di richiesta della RITA;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;

- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi dalla data della richiesta della RITA;
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La RITA consiste nell'erogazione di un capitale frazionato, pari al montante maturato richiesto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (con un massimo di 10 anni). ARCO eroga direttamente la RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto più prudente di ARCO: GARANTITO.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Pertanto l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Nel caso in cui non sia utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA una sola volta nell'arco della vita associativa.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, secondo la normativa in materia vigente.

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

COSTI

Per l'erogazione di ogni rata di RITA, sarà addebitato l'importo pari a 5,00 euro per ogni rata erogata a titolo di spesa amministrativa.

TRATTAMENTO FISCALE

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

PRECISAZIONI SULLA EROGAZIONE DELLA RITA

La Rita può essere erogata a chi è già titolare di trattamenti pensionistici

La "RITA" può essere erogata anche agli iscritti già titolari di trattamenti pensionistici anticipati o di anzianità, non sussiste infatti un divieto normativo di cumulo o un'incompatibilità tra la "RITA" ed il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia ("Pensione anticipata", "Pensione anticipata Quota 100", "Pensione anticipata Opzione donna", "Pensione anticipata dei Lavoratori precoci"), o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di base.

La Rita può essere erogata a chi svolge attività lavorativa successiva alla richiesta

La "RITA" può essere erogata anche agli iscritti che, in un momento successivo alla richiesta, abbiano intrapreso un'attività lavorativa in qualsiasi forma (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali, ecc.).

I vincoli per il frazionamento della Rita

La “RITA” non può essere erogata nei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno **due rate**.

L'iscritto che ha richiesto la Rita può effettuare ulteriori versamenti contributivi

Nel corso di erogazione della “RITA” l'iscritto può effettuare ulteriori versamenti contributivi.

Questi versamenti contributivi nel caso di “RITA” parziale andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della “RITA” stessa, mentre in caso di “RITA” totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del Comparto scelto per l'erogazione della Rita, “salvo diversa indicazione dell'iscritto”.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della RITA l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo disponibile sul sito web del fondo ARCO nella sezione MODULISTICA.